

RISARCIMENTO DEL "DANNO COMUNITARIO"

- Per l'abusiva reiterazione di assunzioni a termine-

(Cassazione Sezione Lavoro n. 22480 del 4 novembre 2016, Pres. Macioce, Rel. Torrice).

In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, v
a interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010,
quale danno presunto,
con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario",
determinato tra un minimo ed un massimo,
salva la prova del maggior pregiudizio sofferto (come perdita di "chance" di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c., senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo,
l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile,
per il secondo, invece,
agevola l'onere probatorio del danno subito.